Civile Ord. Sez. 1 Num. 34113 Anno 2019
Presidente: DE CHIARA CARLO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
Data pubblicazione: 19/12/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sul ricorso 759/2016 proposto da:

Muccio Nicolina Giuseppina, elettivamente domiciliata in Roma, P.zza Di San Salvatore in Campo 33, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se' medesima;

-ricorrente –

contro

Banco Di Napoli Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini 73,

ORD. 4137 2019

presso lo studio dell'avvocato Del Vecchio Arnaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Iollo Gennaro, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 2414/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 7605/2012, depositata il 26.6.2012, il Tribunale di Napoli ha condannato il Banco di Napoli s.p.a. al pagamento in favore di Muccio Nicolina Giuseppina della somma di € 254.960,00, a titolo di responsabilità pre-contrattuale ascritta alla Banca in occasione delle trattative intraprese con l'attrice finalizzate alla conclusione di una transazione, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di € 5.000,00 per violazione della privacy. E' stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'istituto di credito, dopo aver pignorato l'immobile posto a garanzia del contratto di mutuo non adempiuto dall'attrice, nonostante le proposte via via migliorative presentate dalla Muccio, aveva ingiustificatamente ceduto il proprio credito pro soluto a tale Valteroni Antonella ad una somma inferiore rispetto a quella offerta dalla stessa debitrice.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale della Muccio.

Il giudice di secondo grado ha confutato la prospettazione della debitrice, secondo cui il cessionario del credito aveva versato alla Banca un anticipo del corrispettivo pattuito per la cessione in data 28.6.2005, ovvero in epoca addirittura anteriore all'instaurazione delle trattative con la Muccio, osservando che si era trattato di un palese errore materiale presente nella scrittura privata autenticata di cessione del credito, come si evinceva dal rilievo che il relativo assegno era stato tratto, in realtà, in data 28.6.2007.

Inoltre, è stato evidenziato nella sentenza impugnata che se era pur vero che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, tuttavia, l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano ben comprensibili dubbi di solvibilità, data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta.

In ordine alla dedotta violazione della legge sulla privacy, il giudice d'appello ha evidenziato che, una volta eseguito il pignoramento immobiliare, è del tutto evidente che la vicenda debitoria travalichi gli stretti ambiti del rapporto debitore-creditore, coinvolgendo tutti i possibili soggetto interessati all'acquisto del bene staggito.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Muccio Nicolina Giuseppina affidandolo a tre motivi.

Il Banco di Napoli s.p.a. si è costituito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2702 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 cod. proc. civ..

Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello non ha riconosciuto l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata autenticata per notaio Rosa Lezza Oliviero, e, in particolare, della dichiarazione in essa contenuta, proveniente dal Banco di Napoli, secondo cui il prezzo della cessione di credito era stato parzialmente corrisposto a mezzo di assegno bancario dell'importo di € 50.000,00, datato 28/06/2005. Tale fatto era stato documentato con una prova avente valore legale e non poteva essere quindi disatteso dal giudice di secondo grado facendo ricorso alle presunzioni, con conseguente violazione dell'art. 116 cod. proc. civ..

Peraltro, il giudice di secondo grado ha aderito acriticamente alla tesi del Banco di Napoli, che ha offerto come elemento di riscontro copie fotostatiche (di un assegno) non conformi, contestate tempestivamente e dettagliatamente.

2. Il motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che, a norma dell'art. 2702 cod. civ., la scrittura privata autenticata o riconosciuta fa piena prova fino a querela di falso, della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore, con la conseguenza che la fede privilegiata non si estende di certo anche alla veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate, sicché il contenuto di queste ultime può essere contestato dal sottoscrittore con ogni mezzo di prova, entro i limiti di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ammissibilità propri di ciascuno di essi. (Cass. n. 13321 del 30/06/2015).

Ne consegue che, nel caso di specie, la fede privilegiata non investe anche la dichiarazione, contenuta nella scrittura privata autenticata dal notaio, con cui il funzionario del Banco di Napoli ha riferito che il prezzo della cessione di credito di cui è causa era stato parzialmente corrisposto a mezzo di assegno bancario dell'importo di € 50.000,00, datato 28/06/2005.

Il contenuto di tale dichiarazione poteva essere confutato con ogni mezzo di prova.

In proposito, il giudice d'appello, con un percorso argomentativo immune da vizi logici, ha evidenziato che la data del 28.6.2005, riportata sulla scrittura privata autenticata, era frutto di mero errore materiale sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, rappresentati dalla copia dell'assegno bancario prodotta in atti che indicava come data di negoziazione del titolo, mediante stampigliatura meccanica, quella dell'11.7.2007 (il che renderebbe estremamente improbabile un'emissione avvenuta oltre due anni prima) nonché dalla copia di un estratto di conto corrente del soggetto emittente il titolo, da cui era risultato che l'addebito sul conto era avvenuto con valuta 28.6.2007.

E' peraltro inammissibile la censura con cui la ricorrente ha evidenziato nel ricorso di aver contestato tempestivamente e in dettaglio la conformità all'originale dei documenti prodotti in copia in giudizio dalla controparte.

Sul punto, dall'esame della sentenza impugnata emerge che il giudice d'appello non fatto alcun cenno al disconoscimento delle riproduzione meccaniche asseritamente effettuato dalla ricorrente a norma dell'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2712 cod. civ. (e quindi ai profili giuridici conseguenti a tale dedotta contestazione).

Orbene, essendo principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio - non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041) - ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate, come nel caso di specie, questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

La ricorrente non ha assolto a tale onere di allegazione, limitandosi a sostenere di aver contestato tempestivamente la conformità delle copie agli originali, ma senza neppure dedurre di aver specificamente investito di tale questione il giudice d'appello.

In ogni caso, è comunque principio consolidato di questa Corte che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c.. Infatti, mentre quest'ultimo, in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 12737 del 23/05/2018).

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ.. nonché la motivazione "apparente".

Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è carente nell'esame delle circostanze dedotte con l'appello incidentale, non consentendo di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione.

In particolare, è stato omesso ogni controllo e consequenziale motivazione in ordine alla sussistenza della buona fede della Banca nell'esercizio dell'autonomia contrattuale.

In particolare, la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità del contegno tenuto dalla Banca, la quale non aveva consentito la liberazione dell'obbligazione della sua debitrice a parità di condizioni con il terzo cessionario, il quale aveva acquistato il credito per una cifra addirittura inferiore a quella offerta dalla ricorrente. Si lamenta, in sostanza, l'apparenza della motivazione del giudice di secondo grado in ordine al dedotto abuso di diritto della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Banca, che aveva posto in essere un comportamento contrario a buona fede, non avendo tratto alcuna utilità dalla cessione del credito al terzo, danneggiando il debitore e consentendo che il terzo lucrasse dall'operazione la somma di € 254.960,900.

4. Il motivo è infondato.

Va osservato che, come già evidenziato nella parte narrativa, la sentenza impugnata, pur dando atto che la cessionaria aveva pagato una somma inferiore a quella offerta dalla debitrice, ha, tuttavia, precisato che l'acquisto del credito era avvenuto in un'unica soluzione, e non a fronte di un pagamento dilazionato di 24 mesi, come proposto dalla debitrice, nei cui confronti erano peraltro ben comprensibili dubbi di solvibilità, data l'ingente somma debitoria rimasta insoddisfatta.

La Corte d'Appello ha, inoltre, evidenziato che dopo che l'istituto di credito, nel maggio 2006, rifiutò la proposta transattiva della Muccio (prevedente una dilazione di pagamento in ben 24 rate mensili), quest'ultima contestò tale rifiuto e nessuna altra comunicazione intervenne tra le parti fino a quando, nel successivo luglio (2007), la Banca cedette il proprio credito ad Antonella Valteroni.

Non vi è dubbio che un tale percorso argomentativo del giudice di secondo grado soddisfi pienamente "il minimo costituzionale" secondo i parametri elaborati da questa Corte a partire dalla sentenza delle S.U. n. 8053/2014.

Dunque, il giudice di secondo grado, con un ragionamento assolutamente immune da vizi logici, ha indicato specificamente le ragioni per cui la Banca non è incorsa nella violazione dei principi di buona fede e correttezza nel rifiutare la proposta transattiva della debitrice. L'offerta da parte della Muccio di una somma leggermente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

superiore a quella di cessione (408.000,00 a fronte di 400.000,00 del corrispettivo pattuito con il terzo) - non aumentata neppure in minima parte dopo l'immediato netto rifiuto dell'istituto di credito - non era tale da dover indurre la Banca a preferire la debitrice nella definizione della pratica, in conseguenza della richiesta di dilazione di pagamento per un tempo assai prolungato da parte di un soggetto che già in passato non aveva onorato i propri impegni, maturando un'esposizione debitoria davvero ingente.

Il giudice ha quindi indicato i motivi della convenienza economica dell'offerta formulata dal terzo, così confutando il dedotto abuso del diritto.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e ss d.lgs n 196/2003.

Lamenta la ricorrente che vi è stata violazione della normativa sulla privacy al momento della cessione del credito della Banca ad un privato. In particolare, la Banca ha segnalato la debitrice a soggetti privati "acquirenti di crediti" fornendo loro dati sensibili in ordine alla persona del debitore, alla situazione debitoria e all'abitazione della debitrice

6. Il motivo è inammissibile per genericità.

Va preliminarmente osservato che non vi è dubbio che il trattamento delle informazioni personali effettuato nell'ambito dell'attività di recupero crediti sia lecito purchè, avvenga nel rispetto del criterio di minimizzazione nell'uso dei dati personali, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. Tale principio era ben espresso dall'art. 3 del d.lgs n. 196/2003, recante il titolo "principio di necessità nel trattamento dei dati", e dall'art. 11

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

lett. d) legge cit. , richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (tali articoli sono stati recentemente abrogati a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n del 10/08/2018 n. 101) ed è stato recentemente riaffermato con l'entrata in vigore dell'art. 5 lett. c) del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

Non può quindi ritenersi che la Banca sia incorsa nella violazione della legge sulla privcacy solo perché abbia fornito ai soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell'immobile vincolato alla garanzia del credito, etc., ove non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio sopra enunciato di "minimizzazione nell'uso dei dati personali".

Nel caso di specie, la ricorrente lamenta la rivelazione da parte della Banca di dati c.d. sensibili concernenti la sua persona senza neppure avere indicato quali, nonostante che già nel giudizio di merito fosse suo preciso onere specificare i dati sensibili propalati in violazione del criterio della "minimalizzazione nell'uso dei dati personali". La censura si appalesa quindi generica.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 12.200,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 30.10.2019

Il Presidente
Carlo DE CHIARA

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale